

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

nella qualità di

Commissario Liquidatore ex U.S.L. BA/10

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000002	15/03/2024

OGGETTO: Tribunale di Bari. R.G. n. 560/1998. Sentenza n. 1658/2010. Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1468/2010. Sentenza n. 703/2016. Esecuzione.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO LIQUIDATORE N.RO 20240000006 DEL 14/03/2024

COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 5 (cinque) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 1 (uno) PAGINE

DI 0 (zero) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 15/03/2024 11:53 Luigi FRUSCIO	 Firmato Digitalmente il 15/03/2024 11:57 Luigi ROSSI

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 15/03/2024 14:42 Raffaele IORIO	 Firmato Digitalmente il 15/03/2024 14:37 Antonio SANGUEDOLCE

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **15/03/2024**

Unità Operativa Affari Generali
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 15/03/2024 14:44


Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

6OGGETTO:	Tribunale di Bari. R.G. n. 560/1998. Sentenza n. 1658/2010. Corte d'Appello di Bari. Giudizio R.G. n. 1468/2010. Sentenza n. 703/2016. Esecuzione.
------------------	---

IL DIRETTORE GENERALE
nella qualità di
COMMISSARIO LIQUIDATORE EX USL BA/10

Vista la Deliberazione n. 239 del 16/02/2022, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore della Struttura Burocratico Legale avv. Edvige Trotta che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue

PREMESSO CHE

- con atto di citazione notificato in data 20.01.1998, iscritto al R.G. n. 560/1998, l'attrice conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bari, la Regione Puglia e la Gestione Liquidatoria della ex USL BA/10, per sentirle condannare, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e non patrimoniali, al pagamento in via tra loro solidale, a seguito di prestazione medica inadeguata;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 e la Regione Puglia si costituivano nel giudizio contestando l'avversa pretesa; la Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 chiamava in causa la Compagnia di Assicurazioni manlevante per RCT, che si costituiva in giudizio, eccependo la prescrizione del diritto dell'assicurato per non aver comunicato il sinistro tempestivamente nel termine annuale;
- espletata CTU, con sentenza n. 1658/2010 pubblicata il 12.05.2010, il Tribunale di Bari: condannava la Compagnia di Assicurazioni al risarcimento in favore della ricorrente del danno patrimoniale di € 7.052,58 e del danno non patrimoniale pari ad € 74.189,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla sentenza al soddisfo; condannava la Compagnia di Assicurazioni alla refusione delle spese di lite in favore della ricorrente e della Gestione Liquidatoria ex USL BA/10; poneva a suo carico anche il costo della CTU e le spese di lite;
- avverso la sentenza n. 1658 del 12.05.2010, resa dal Tribunale di Bari, proponevano appello, in via principale, la Compagnia di Assicurazioni e, in via incidentale, la ricorrente e la Gestione Liquidatoria; Il Tribunale di Bari, con sentenza n. 703/2016 così disponeva:
 - accoglie l'appello principale, dichiarando estinto per prescrizione il diritto in capo alla Gestione Liquidatoria ex USL BA/10;

- accoglie parzialmente l'appello principale proposto dalla dall'appellante incidentale, dichiarando la Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 direttamente obbligata nei suoi confronti al risarcimento dell'intero danno, così come quantificato in primo grado, maggiorato degli interessi legali, fino al soddisfo;
- dichiara inammissibile l'appello proposto in via incidentale dalla Gestione Liquidatoria;
- condanna la Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 alla rifusione in favore della Compagnia di Assicurazione delle spese del doppio grado di giudizio che liquida, per ciascuna parte e per ciascun grado, nella misura di € 9.000,00, oltre rimborso spese generali, iva e cpa, come per legge e dei contributi unificati, oltre il costo della CTU espletata in primo grado.

CONSIDERATO CHE

- la Compagnia di Assicurazioni provvedeva ad eseguire in favore dell'attrice la sentenza del Tribunale di Bari n. 1658/2010, con riserva di appello, e impugnava la sentenza innanzi alla Corte d'Appello di Bari, chiedendo la riforma della statuizione di sua condanna al pagamento del risarcimento in favore dell'attrice, sul presupposto dell'inoperatività della polizza in favore della Gestione Liquidatoria ex USL BA/10;
- la danneggiata a sua volta proponeva appello incidentale, chiedendo la conferma della condanna al pagamento in suo favore della somma già percepita per l'intero importo dalla Compagnia Assicuratrice, nelle more del processo;
- il giudizio è definito con sentenza passata in giudicato, risultando conforme a diritto la pronuncia della Corte d'Appello in tema di decorrenza della prescrizione annuale in tema di RCT e che ha correttamente accertato e dichiarato la tardività e la decadenza della Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 dalla chiamata in causa della Compagnia Assicuratrice;
- con nota pec del 18.03.2021, acclarata al prot. az. n. 38394 del 18.03.2021, la Struttura Burocratico Legale trasmetteva ai difensori delle parti quantificazione dei conteggi, chiedendo formale accettazione e condivisione delle somme da corrispondere, nonché codice iban del c/c intestato alla danneggiata su cui versare le somme dovute e proforma relativo alle spese legali;
- con nota pec del 11.05.2023, acquisita al prot. az. n. 64187 del 11.05.2023, i difensori della danneggiata provvedevano ad inviare la documentazione richiesta;
- con pec del 22.02.2024, acquisita al prot. az. n. 27126 di pari data, i difensori della danneggiata notificavano la sentenza in forma esecutiva, nonché precetto di pagamento;
- la Gestione Liquidatoria ex USL BA/10 è direttamente obbligata nei confronti della danneggiata al risarcimento dell'intero ammontare del danno.

RITENUTO

- pertanto, di dover provvedere alla liquidazione, in favore dell'attrice delle somme riconosciute a titolo di risarcimento danni e spese legali riconosciute dal Tribunale di Bari con sentenza n. 1658 del 12.05.2010 e dalla Corte d' Appello con sentenza n. 703 del 14.07.2016.

Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

D E L I B E R A

Assunto quanto in premessa,

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate:

- di prendere atto della sentenza n. 1658/2010 del Tribunale di Bari e della sentenza n. 703/2016 della Corte d'Appello e, per l'effetto:
- di liquidare, e conseguentemente pagare in favore della danneggiata la complessiva somma di € 173.649,87 a titolo di risarcimento del danno, interessi legali fino alla data del soddisfo e spese legali; meglio dettagliata nel modello *privacy*, parte integrante del presente provvedimento, atto non pubblicabile ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
- di disporre la liquidazione e autorizzare il pagamento con le modalità previste nella dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge 136/2010; previa verifica di inadempienza ex art. 48-bis del DPR 602/1973;
- di disporre che la spesa riveniente dal presente provvedimento, pari ad € 173.649,87 venga attinta dal "Fondo Rischi per le Gestioni Liquidatorie", come accantonata in sede di chiusura dell'esercizio finanziario relativo al bilancio dell'anno 2015;
- di trasmettere il presente provvedimento alla ricorrente e alla Compagnia di Assicurazioni, per il tramite dei loro difensori, ai loro indirizzi di posta elettronica;
- di disporre che l'Area Gestione Risorse Finanziarie trasmetta alla Struttura Burocratico Legale copia del mandato di pagamento esitato, esecutivo della presente deliberazione.

Tutta la documentazione richiamata nella presente deliberazione è agli atti della S.B.L.

Fasc. n. 355/1997.

PROFILI CONTABILI☒ RILEVANTE, a valere su:☐ NON rilevante

Conto Economico/Patrimoniale	Anno	Importo
fondo risch - fondo rischi per le gestioni liquidatorie	2015	173.649,87

☒ CONTIENE liquidazione☐ NON Contiene Liquidazione**ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:**☐ SOGGETTA a pubblicazione☒ NON soggetta a pubblicazione**ONERI DI RISERVATEZZA:**☒ CONTIENE dati personali da NON pubblicare☐ NON contiene dati personali**DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE**

Area Gestione Risorse Finanziarie	
-----------------------------------	--

Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, della vigente sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Caputo Gaetano	Firmato digitalmente il 14/03/2024 16:19
Direttore/Responsabile di Struttura	Caputo Gaetano	Firmato digitalmente il 14/03/2024 16:21